

19939.17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: piani di riparto - creditore
non ammesso al passivo - omessa
comunicazione - reclamo avanti al
tribunale - proposizione oltre il
termine lungo dell'art. 327 c.p.c. -
questioni

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 21281/2011
Cron. 19939
Rep. e.l.
Ud. 7.6.2017

Dott. Antonio Didone
Dott. Massimo Ferro
Dott. Mauro Di Marzio
Dott. Guido Mercolino
Dott. Aldo Angelo Dolmetta

Presidente
consigliere relatore
consigliere
consigliere
consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

584
2017

RG 21281/2011- g.est. m.ferro

Pag. 1 di 6

S.I.M.A. HOLDING s.r.l., in persona del presidente del c.d.a. l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. Stanislao Aureli, Michele Aureli e Alberto Caltabiano, elett. dom. in Roma, presso lo studio dei primi, in via Asiago n.8, come da procura a margine dell'atto

-ricorrente -

Contro

FALLIMENTO CORDERIA NAPOLETANA s.p.a., in persona del curatore fall. p.t.

DE SIMONE ANTONIO, quale curatore del fallimento chiuso Corderia Napoletana s.p.a.

- intimati -

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 13.6.2011, cron. 5242/11

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. S.I.M.A. HOLDING s.r.l. [SIMA] impugna il decreto Trib. Napoli 13.6.2011, cron. 5242/11, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il decreto di esecutività del riparto emesso dal giudice delegato del fallimento CORDERIA NAPOLETANA s.p.a.

2. Ritenne la corte d'appello di dover addivenire a tale pronuncia poiché dalla data di pubblicazione del provvedimento, e benché non comunicato alla parte, era trascorso oltre un anno, anche computando il periodo feriale, dunque essendo preclusa l'impugnazione, applicandosi l'art.327 c.p.c. Nella specie, inoltre, il decreto dà atto che il fallimento era stato chiuso il 23.4.2009, l'ultimo progetto di riparto era stato dichiarato esecutivo il 19.2.2009, la società SIMA era creditore non ammesso allo stato passivo e

meramente opponente, mentre la stessa ricorrente odierna dà atto che il reclamo è stato proposto ex art.26 l.f. (contro tre decreti di esecutività del piano di riparto) il 28.2.2011.

3. Il ricorso è su cinque motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 102 l.f., non avendo il tribunale posto in condizione la società, in quella sede reclamante, di notificare la propria impugnazione a tutti i creditori beneficiari dei riparti.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art.327 c.p.c., avendo il decreto errato nel riconoscere l'operatività del cd. termine lungo, istituito invece dettato solo per le impugnazioni di sentenze afferenti a giudizi di cognizione.

3. Con il terzo motivo si deduce la mancata applicazione del capoverso dell'art.327 c.p.c., dettato per la parte che, come nel caso, non abbia avuto notizia del processo se non da altro successivo atto, nella specie la pronuncia di inammissibilità della sua opposizione allo stato passivo, pubblicata il 20.4.2010.

4. Il quarto motivo enuncia il vizio di motivazione, non avendo il tribunale considerato che la mancata conoscenza dei decreti sul riparto era dovuta a causa non imputabile alla SIMA, bensì alle omissioni comunicative del curatore.

5. Il quinto motivo, in subordine al terzo, reca la censura dell'illegittimo diniego della rimessione in termini.

6. Va in primo luogo rilevata la inammissibilità della impugnazione tuttora proposta nei confronti di Antonio De Simone, peraltro già chiamato in sede di reclamo e avanti al tribunale ma senza "una specifica domanda di merito", a detta del decreto, posto che la pregressa chiusura della procedura fallimentare preclude la proponibilità di una domanda con destinataria la persona fisica già

gerente l'ufficio concorsuale di curatore ed al fine di far dichiarare la illegittimità di un atto della procedura, ormai non più pendente;

7. Per la stessa ragione, il ricorso è inammissibile verso il fallimento, per difetto di interesse. Osserva il Collegio che dal ricorso risulta che la procedura fallimentare è stata chiusa il 23.4.2009, nel mentre SIMA ha fondato il "suo interesse a proporre il reclamo", avverso i provvedimenti di esecutività del piano di riparto, dall'aver impugnato la ridetta chiusura, con impugnazione respinta dalla Corte d'appello di Napoli con decreto 6.5.2011, successivamente impugnato avanti a questa Corte, circostanza che ne consente d'ufficio il rilievo dell'esito, culminato nella sentenza 17.4.2013, n.9321 di rigetto del ricorso. Già questa Corte ha statuito sul punto che *«la mancata impugnazione del decreto di chiusura del fallimento per ripartizione dell'attivo, con conseguente definitivo esaurimento della procedura concorsuale, implica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per Cassazione proposto contro i provvedimenti resi in ordine all'approvazione ed all'esecutività del piano di riparto, tenuto conto che la loro eventuale illegittimità non può più determinare un riesame od una modifica del riparto stesso, nè una riapertura o prosecuzione del fallimento»* (Cass. 3984/1980), indirizzo da cui è agevole ricavare che anche la definizione del procedimento impugnatorio attivato avverso la chiusura determina la medesima preclusione.

8. Ritiene peraltro il Collegio che, nonostante la rilevata inammissibilità, la questione già posta con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, esaminati in trattazione unitaria per la loro connessione, sia di particolare importanza, così integrando l'affermazione di un principio di diritto ai sensi dell'art.363 co.3 c.p.c. Come affermato da Cass. 12537/2002, *«in tema di fallimento, i reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato vanno proposti al tribunale, indipendentemente dalla relativa notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, giusta disposto dell'art. 327 cod. proc.*

civ., norma il cui ambito di applicazione deve ritenersi esteso anche alla materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato ovvero del tribunale.», già per Cass. 375/1998 «*costituendo la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ. espressione di un principio generale diretto a garantire, sul piano processuale, certezza e stabilità ai rapporti giuridici.*». Ed altrettanto puntualmente l'indirizzo ha rinvenuto consolidamento in Cass. 7218/2009: in tema di «*reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 legge fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza.*». Lo stesso principio è applicabile alla materia dei riparti dell'attivo.

9. L'operatività oggettiva del citato istituto supera poi ogni considerazione attinente alla invocata non imputabilità della causa del ritardo della impugnazione, anche in concreto giustificatamente esclusa dal tenore della decisione. Si può infatti tener conto del principio, affermato da Cass. 9321/2013 (proprio su ricorso proposto da SIMA avverso il mancato accoglimento del proprio reclamo contro la chiusura del fallimento di specie), nel senso che «*l'inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicchè la "conoscenza del processo" di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo*

dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 legge fall.».

10. Anche nella presente vicenda è del tutto pacifico che SIMA era pienamente a conoscenza della procedura concorsuale, avendo in essa proposto domanda di ammissione al passivo già avanti al giudice delegato; ne consegue che si può ripetere, con il cit. precedente, che è *«inapplicabile la disciplina della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ. o dell'abrogato art. 184-bis cod. proc. civ., avendo il legislatore espressamente previsto, in linea eccezionale, l'ammissibilità dell'impugnazione oltre il termine lungo (originariamente annuale e ora semestrale) soltanto nel caso in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo».* Parimenti, si osserva che *«il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza (oltre che di certezza circa la stabilità dei provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento) prescrivendo, nel nuovo art. 26 l. fall., la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'art. 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità».*

11. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile verso Antonio De Simone e il fallimento.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 giugno 2017.

il consigliere estensore

dott. Massimo Ferro




Depositato in Cancelleria

il 10 AGO 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

RG 21281/2011- g. est. m.ferro

il Presidente

dott. Antonio Didone



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Pag. 6 di 6